

**Edizione di venerdì 15 Maggio 2020**

## **CASI OPERATIVI**

**Scarto della fattura elettronica da parte della PA**  
di **EVOLUTION**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il potenziamento dell'ecobonus e del sismabonus**  
di **Stefano Rossetti**

## **IVA**

**Interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro: regole Iva**  
di **Sandro Cerato**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Le operazioni straordinarie che portano alla holding**  
di **Ennio Vial**

## **BILANCIO**

**Emergenza sanitaria, crisi economica e applicazione dell'Oic 9**  
di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Scarto della fattura elettronica da parte della PA***

di **EVOLUTION**

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**DAI DECRETI LEGGE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA:  
VALIDI INPUT PER UNA RIPARTENZA ECONOMICA**

[Scopri di più >](#)

***Come comportarsi in caso di scarto della fattura elettronica da parte della pubblica amministrazione?***

Come noto, nella fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione, la stessa ha la possibilità di scartare il documento entro 15 giorni dalla ricevuta di consegna. Si premette che non esiste nessuna norma, decreto, provvedimento, allegato, specifiche tecniche, che chiariscano come va trattato il rifiuto da parte della PA, essendo disciplinato solo il caso di scarto del file da parte di Sdl, cosa ben diversa, che consegue alla compilazione del *file* fattura con degli errori tecnici.

Uno di questi "errori tecnici" che comportano lo scarto del file, è quello di inviare al sistema una fattura con stesso numero e stessa data di una già inviata e non scartata.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il potenziamento dell'ecobonus e del sismabonus***

di **Stefano Rossetti**



La finalità dell'**articolo 128** del **D.L. Rilancio** (nella sua versione in bozza) è quella di utilizzare la leva fiscale per stimolare la domanda di beni e servizi forniti dalle imprese che operano nel settore dell'edilizia mediante **l'applicazione di un potenziamento delle detrazioni fiscali fruibili dai committenti/acquirenti**.

L'incentivo, che risulta particolarmente articolato, consiste nell'innalzamento dell'aliquota di detrazione al **110%**, da ripartire in **5 quote annuali**, delle spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** in relazione a determinati interventi di **riqualificazione energetica** e di **riduzione del rischio sismico**.

Sotto il **profilo soggettivo** il legislatore ha previsto che la misura agevolativa possa essere fruita:

- dalle **persone fisiche** che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui **condomini** e sulle **single unità immobiliari adibite ad abitazione principale**. Occorre sottolineare che **per espressa previsione normativa non possono fruire dell'agevolazione** le persone fisiche che sostengono le spese dei commi da 1 a 3 (ecobonus e sismabonus) al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su **edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**;
- dagli **Istituti autonomi case popolari** (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di **"in house providing"** per **interventi realizzati su immobili**, di loro proprietà ovvero **gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica**;
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Gli interventi oggetto di agevolazione sono individuati dai commi vanno **da 1 a 6**.

Il **comma 1** prevede che il potenziamento della detrazione possa essere applicato:

- alle **opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo**. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- agli **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici**. In relazione a questo intervento la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- agli **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione**. Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il **comma 2** allarga il perimetro applicativo dell'agevolazione a tutti gli altri interventi dell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) a condizione che vengano realizzati congiuntamente a quelli elencati nel **comma 1**. Quindi, in sostanza, gli interventi sopra elencati fungono da traino per allargare la portata del beneficio a **tutti gli interventi che rientrano nell'ambito dell'ecobonus**.

Le agevolazioni sopra descritte possono essere fruite soltanto a determinate condizioni, ovvero gli interventi devono:

- soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell'[articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013](#);
- comunque, assicurare, anche congiuntamente agli interventi legati agli impianti solari fotovoltaici (commi 5 e 6), il **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio**, ovvero se non possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica** (A.P.E), rilasciato da **tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata**.

Il **comma 4**, invece, prevede l'applicazione del beneficio anche agli interventi legati al **sismabonus** ([articolo 16, commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies D.L. 63/2013](#)).

Lo stesso **comma 4** dispone anche l'incremento della detrazione al 90% in relazioni ai **premi pagati per polizze volte a coprire i rischi calamitosi stipulate in caso di cessione del credito ad**

## **un'impresa assicurativa.**

L'esecuzione degli interventi previsti dai commi 1 e 4, inoltre, permette di estendere l'applicazione dell'incremento della detrazione alle opere di:

- **installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. 412/1993** per una spesa complessiva non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di **ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica**, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
- **installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente**, per una spesa complessiva non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La fruizione del beneficio relativo alle due fattispecie sopra descritte detrazione è subordinata alla **cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura** previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i **fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto**.

Infine, si sottolinea che in luogo della fruizione del beneficio mediante detrazione d'imposta su base quinquennale, **il contribuente può optare, mediante istanza telematica da presentare all'Agenzia delle Entrate**, per:

- **l'applicazione dello sconto in fattura;**
- **la cessione del credito.**

Le modalità tecniche e procedurali per la presentazione dell'istanza saranno previste con un **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

## IVA

### ***Interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro: regole Iva***

di **Sandro Cerato**

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO**

Scopri di più >

Al fine di ottemperare alle regole imposte dai **Protocolli approvati nei mesi scorsi**, nella “Fase 2” (e successivamente) le aziende devono assicurare la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali**, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel **comparto delle imposte dirette**, il recente Decreto “Rilancio” (approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha confermato ed ampliato la misura del **credito d'imposta**, mentre nessuna indicazione è stata prevista ai fini Iva in relazione all'**aliquota applicabile**, che rimane quindi quella ordinaria del 22%.

In tale ambito è interessante valutare, anche allo scopo di venire incontro alle esigenze finanziarie delle imprese, se sia **corretto applicare il regime dell'inversione contabile** ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter\), D.P.R. 633/1972](#), nel cui ambito sono ricomprese le **prestazioni di pulizia relative agli edifici**.

Dando per assodato il legame delle **operazioni di sanificazione con l'edificio** (l'ambiente di lavoro è lo spazio interno all'edificio in cui le persone prestano la propria attività), è tuttavia necessario comprendere **quali siano le operazioni di “pulizia” soggette ad inversione contabile** e se in tale nozione possa essere ricompresa la **sanificazione**.

Secondo l'[articolo 1 D.M. 07.07.1997, n. 274](#) (attuativo della L. 82/1994) si prevedono le seguenti definizioni:

- **sono attività di pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza**;
- **sono attività di sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rendere sani determinati ambienti** mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la

ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Con la [circolare 14/E/2015](#) l'Agenzia delle entrate ha precisato che per individuare le **prestazioni di pulizia soggette ad inversione contabile** si deve aver riguardo ai seguenti codici Ateco: 81.21.00 (pulizia generale non specializzata di edifici) e **81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici)**.

In tale ultimo codice rientrano quelle attività di pulizia effettuate da imprese che dispongono di capacità ed attrezzature particolari.

È invece **escluso**, secondo l'Agenzia (per quel che interessa in questa sede) il **codice Ateco 81.29.10**, riferito alla **disinfezione e disinfestazione di edifici**.

Tali ultime attività sono definite dal citato [articolo 1 D.M. n. 274/1997](#) e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione. Per tale ultima attività, di fatto, **non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico**, ragion per cui è necessario indagare se possano rientrare o meno nelle attività di pulizia "specializzata" ovvero siano delle attività del tutto autonome.

Va segnalato, in primo luogo, che nell'ambito della stessa definizione di **sanificazione** sopra riportata è precisato che la stessa può avvenire **anche mediante l'attività di pulizia**, e pare fuori discussione che **per poter sanificare l'ambiente sia necessaria una preventiva e collegata attività di pulizia**.

Si potrebbe quindi individuare una sorta di **"assorbimento" dell'attività di sanificazione in quella della pulizia specializzata con conseguente applicabilità dell'inversione contabile**.

D'altro canto, **l'assenza di un codice Ateco specifico per l'attività di sanificazione** (a differenza della disinfestazione e della derattizzazione) potrebbe indurre alla conclusione che la stessa **sia ricompresa nel novero delle pulizie specializzate** e come tale, trattandosi di un'attività svolta negli edifici, soggetta a *reverse charge*.

Tale conclusione, come già detto, avrebbe il pregio di "completare" l'aiuto che il legislatore sta fornendo alle imprese in materia di imposte dirette, **evitando in tal modo l'esborso finanziario collegato all'applicazione dell'Iva nei modi ordinari**.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Le operazioni straordinarie che portano alla holding***

di **Ennio Vial**



La **creazione di una holding** risponde a **diverse esigenze meritevoli di tutela** che possono ovviamente variare da caso a caso ma che si muovono spesso nell'alveo dell'esigenza di gestire in modo razionale il **patrimonio di famiglia**, creando un **assetto ideale per il passaggio dello stesso** che può avvenire nei **confronti dei terzi** in caso di realizzo del patrimonio, soprattutto di quello aziendale, oppure nei **confronti dei propri discendenti** qualora si decida di avviare il processo del **ricambio generazionale**.

Varie sono le strade che portano alla nascita della **holding**. L'operazione straordinaria più diffusa è sicuramente il **conferimento di partecipazioni** societarie. Il caso classico è quello delle società detenute direttamente dalle persone fisiche che vengono **conferite in una newco** che assurge al **ruolo di holding di famiglia**.

Varie sono le norme del testo unico che possono fare al caso nostro. Quella di portata più generale è sicuramente rappresentata dall'[articolo 9 Tuir](#) che costituisce la norma applicabile a tutte le casistiche possibili ma che risulta **fiscalmente onerosa**.

Alcuni **regimi fiscali previsti dal nostro testo unico** presentano sicuramente dei **profili di interesse** ma possono essere perseguiti solo in **ipotesi molto particolari**.

Ad esempio, il conferimento ex [articolo 175 Tuir](#) richiede che sia soddisfatta la condizione, invero non frequente, che le **partecipazioni siano detenute nella sfera di impresa commerciale**. Potrebbe pertanto essere il caso di un **conferimento effettuato da una holding che si crea la subholding** o quello di un imprenditore che **conferisce una partecipazione detenuta nella sfera di impresa commerciale**.

Oltremodo raro è anche il caso dell'[articolo 177, comma 1, Tuir](#) che permette la **nascita della holding attraverso uno scambio di partecipazioni**.

L'onerosità dell'operazione non è tanto fiscale, quanto piuttosto legata al fatto che la società



che assurge al **ruolo di *holding*** deve essere una **società per azioni o una società in accomandita per azioni**.

Particolare è sicuramente anche il conferimento ex [articolo 178 Tuir](#) che postula che la **conferitaria sia una società collocata in un Paese comunitario diverso dall'Italia** (c.d. conferimento intracomunitario).

La norma più frequentemente utilizzata è sicuramente l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) che si è da poco arricchito anche del **nuovo comma 2 bis**, applicabile ai **conferimenti di partecipazioni qualificate**.

Il **regime fiscale non è propriamente di neutralità** in quanto si tratta piuttosto di un **realizzo controllato**. In sostanza la **plusvalenza in capo ai soci conferenti non viene calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo storico delle partecipazioni**, bensì come **differenza tra l'incremento del patrimonio netto della conferitaria e il costo storico delle partecipazioni**.

Si tratta di un regime fiscale che sin dai tempi della [circolare AdE 33/E/2010](#) assurge a regime posto in una posizione di pari dignità rispetto a quello dell'**articolo 9**.

La ***holding*** può, infine, nascere anche a seguito di un **conferimento di azienda** ex [articolo 176 Tuir](#). Rispetto alle casistiche precedenti, tuttavia, l'operazione, pur essendo caratterizzata da una **assoluta neutralità fiscale**, risulta **molto più impattante sul piano della gestione amministrativa** in quanto l'azienda operativa passa alla società conferitaria.

In sede di implementazione dell'operazione straordinaria può essere interessante valutare anche che la ***holding*** sia **mista** ossia che possa ad esempio offrire alle consociate **servizi di carattere amministrativo o di locazione immobiliare**.

**Ciò risulta particolarmente utile sotto diversi profili**. Innanzitutto, rende **meno pressante la disciplina delle società di comodo**, in secondo luogo permette più agevolmente di **riconoscere la soggettività iva della *holding***, atteso che, in base all'[articolo 4, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) non sono considerate, inoltre, attività commerciali, ***“il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.”***

Segnaliamo, infine, che per ovviare all'invasività del **conferimento di azienda** ma poter avere nel contempo una **holding mista immobiliare/partecipativa** si può valutare di **conferire le partecipazioni in una immobiliare** nata, ad esempio, da un precedente ***spin off* immobiliare**.

## BILANCIO

### ***Emergenza sanitaria, crisi economica e applicazione dell'Oic 9***

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



L'**emergenza sanitaria da Covid-19** e la **crisi economica** che ne è conseguita hanno alimentato una serie di **interrogativi sulle possibili conseguenze** ai fini dell'applicazione del principio contabile nazionale Oic 9, in merito ai quali l'Oic stesso ha diffuso, in data **4 maggio** u.s., un **formale chiarimento**.

I succitati interrogativi poggiano sul disposto dell'[articolo 2426, comma 1, n. 3\), cod. civ.](#), secondo cui "[...] ***l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore***".

La declinazione concreta di tale criterio di valutazione è contenuta nel **principio contabile nazionale Oic 9**, il quale prevede che l'**individuazione** di una **perdita durevole di valore** deve essere articolata in più fasi.

In particolare, l'estensore del bilancio deve valutare se esiste un **indicatore che un'immobilizzazione possa avere subito una riduzione di valore**; tra gli **indicatori minimi** da considerare ai fini di tale valutazione è ricompresa, per quanto qui rileva, la circostanza che ***"durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta"***.

In **assenza di indicatori** non si dovrà procedere ad effettuare **ulteriori verifiche**; in caso contrario, invece, si dovrà eseguire il **cd. "impairment test"**, confrontando il **valore recuperabile dell'immobilizzazione** – inteso come il **maggiore tra il suo valore interno d'uso e il suo fair value**, al netto dei costi di vendita – con il suo **valore netto contabile**, provvedendo, ove quest'ultimo fosse superiore, alla **svalutazione**.

In tale circostanza, quindi, occorrerà stimare il **valore recuperabile** di una singola attività o – laddove non sia possibile, in quanto la stessa non produce flussi di cassa autonomi, rispetto alle altre immobilizzazioni – della **più piccola unità generatrice di flussi di cassa** alla quale

l'immobilizzazione appartiene. A tal fine, non è sempre necessario determinare sia il **fair value**, sia il suo **valore interno d'uso**, ciò nella considerazione che, se uno dei due valori risulta **superiore al valore contabile**, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, **non è necessario stimare l'altro importo**.

Con riguardo alla **determinazione del valore interno d'uso**, basata sul valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività (o dalla più piccola unità generatrice di cassa cui la stessa appartiene) lungo la sua vita utile, l'estensore del bilancio deve:

(i) **stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita** che deriveranno dall'uso continuativo della stessa e dalla sua dismissione finale;

(ii) **applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri**;

utilizzando a tale scopo *“[...] i piani o le previsioni approvati dall'organo amministrativo più recenti a disposizione”*.

In tale contesto, con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2019**, era sorto qualche dubbio circa la **rilevanza dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19** quale **indicatore di perdita di valore**, nonché sull'impatto della stessa nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini dell'*impairment test*.

In risposta a tali perplessità, l'Oic ha diffuso, in data 4 maggio 2020, una **comunicazione** nella quale – dopo aver precisato che, ai sensi dell'Oic 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il Covid-19 risulta essere un **fatto successivo alla chiusura dell'esercizio** che **non deve essere recepito nei valori di bilancio 2019**, in quanto **non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento dello stesso** – ha concluso nel senso che l'emergenza sanitaria da Covid-19 **non deve essere considerata nemmeno un indicatore di perdita di valore** delle immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019.

Inoltre, qualora sussistessero **altri indicatori di perdita di valore** e andasse quindi comunque effettuato il **test di impairment**, gli **effetti del Covid-19 non dovrebbero essere considerati nei budget e piani aziendali destinati a essere utilizzati per determinare il valore interno d'uso di un'immobilizzazione**.

Secondo l'Oic, infatti, tenuto conto che *“[...] l'Oic 9 al paragrafo 16 prevede che alla data di riferimento del bilancio (quindi in questo caso al 31 dicembre 2019) si deve valutare se esiste un indicatore di perdita di valore e solo se esiste tale indicatore, stimare il valore recuperabile (i.e. il maggiore tra il valore d'uso e il fair value) di un'immobilizzazione”*, l'emergenza sanitaria da Covid-19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, **non può comportare un obbligo di impairment test con riguardo al bilancio relativo all'esercizio 2019**.

Resta fermo, tuttavia, che, nell'ambito delle informazioni da fornire in *nota integrativa* ai sensi dell'[articolo 2427, comma 1, n.22-quater, cod. civ.](#), nonché del **paragrafo 61 dell'Oic 29**, riferibili alla “[...] *natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio* [...]”, si dovrà invece tener conto delle **informazioni più aggiornate**, quantomeno con riguardo ai risultati relativi alla frazione di esercizio 2020 già trascorsa, oltre che degli eventuali *budget* e piani poliennali riaggiornati alla luce dell'emergenza sanitaria, dando conto, se del caso, anche dell'eventuale adozione della deroga di cui all'[articolo 7 D.L. 23/2020](#), che consente di **non applicare** quanto disposto dell'[articolo 2423-bis, comma 1, n.1, cod. civ.](#).

Trattasi, come noto, di una **disposizione volta a evitare che l'applicazione degli ordinari principi di redazione, in particolare quello concernente la cd. “continuità aziendale”, possa finire per amplificare – con evidenti conseguenze pro-cicliche – gli effetti negativi che l'emergenza sanitaria in atto sta comportando.**

In tali casi, il bilancio sarà redatto applicando i **principi contabili emanati dall'Oic ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'Oic 11 e del paragrafo 59-c) dell'Oic 29.**

Con particolare riguardo, invece, al secondo degli aspetti trattati nella comunicazione, ovverosia se l'estensore del bilancio, nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di *impairment*, debba tenere conto della crisi economica connessa alla **crisi sanitaria da Covid-19**, l'Oic richiama quanto disposto dal **paragrafo 25 dell'Oic 9**, il quale prescrive che “*I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti*” e dal **paragrafo 59, lettera b), dell'Oic 29** che, tra i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ricomprende anche – a titolo esemplificativo – una **perdita di attività causata da un evento calamitoso avvenuto dopo la data di riferimento del bilancio.**

Da ciò deriva – secondo l'Oic – che le “**condizioni correnti**” a cui fa riferimento il **paragrafo 25 dell'Oic 9** sono le condizioni alla data di riferimento del bilancio, ovverosia, per quanto di interesse in questa sede, al **31 dicembre 2019.**

Da ultimo, nella succitata comunicazione viene ricordato che le medesime conclusioni sono valide anche per i **soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata** e per le **micro-imprese**, le quali possono adottare un **approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore.**

Tale approccio, previsto dal **paragrafo 30 dell'Oic 9**, si fonda sulla cd. “**capacità di ammortamento**”, che subordina la **recuperabilità del valore residuo delle immobilizzazioni alla “capienza” della somma dei flussi reddituali attesi**, al lordo dei soli ammortamenti, così come evincibili, per la società nel suo complesso, lungo il periodo in cui si articolano i **piani previsionali disponibili**, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione o per singola unità generatrice di cassa.

L'Oic, infatti, ricorda come l'**approccio semplificato condivida le stesse basi concettuali**

**fondanti del modello di base** e come la sua adozione si giustifichi sul presupposto che, per le società di minori dimensioni, i **risultati ottenuti divergono in misura non rilevante** da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il più complesso **modello di base**.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **La strada smarrita**

Carlo Bastasin e Gianni Toniolo

Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 168

Il lungo percorso che aveva portato gli italiani dalla povertà al benessere è stato smarrito di fronte alle sfide dell'economia globale. Nonostante i rischi attuali, la storia recente mostra che l'Italia non è condannata. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento l'Italia inizia la rincorsa dei paesi più avanzati e alla fine del ventesimo secolo raggiunge un reddito per abitante non dissimile da quello di Germania, Francia e Regno Unito. È un percorso di successo, che crea un'economia moderna. Da un quarto di secolo, tuttavia, l'economia italiana cresce assai meno della media europea. I fattori di sviluppo che avevano funzionato nel dopoguerra si sono rivelati inadatti all'economia globale. Pesano mali antichi mai curati: bassi livelli di istruzione, prassi burocratiche e giudiziarie obsolete, gestioni aziendali poco trasparenti. Il reddito perduto con la crisi del 2008-2013 non è stato ancora recuperato. La differenza tra il

benessere economico degli italiani e quello degli altri europei e dei nordamericani è tornata ai livelli degli anni Sessanta. Il clima di incertezza politica, finanziaria e istituzionale scoraggia gli investimenti, crea un ambiente ostile alla crescita e rischia di provocare un avvitamento dell'economia. Eppure ci sono stati momenti recenti nei quali l'Italia sembrava potesse riprendersi, segno che non è condannata a un perenne ristagno. Con questo libro, Carlo Bastasin e Gianni Toniolo ripercorrono la strada di un robusto sviluppo e



### **Un viaggio italiano**

Philipp Blom

Marsilio


Prezzo – 19,00

Pagine – 320

Che cosa si nasconde dietro la vicenda di un oscuro liutaio del Settecento emigrato in cerca di fortuna dalla Baviera alle terre dell'odierno Nord Italia? Quali imprevedibili sviluppi può generare per uno storico il tentativo di risolvere l'enigma di un violino? Come si intreccia uno sguardo su una realtà tanto lontana con le osservazioni sul nostro presente di cittadini europei? Punto di partenza di Philipp Blom è la cittadina di Füssen, in Algovia, ai piedi delle Alpi. Apparentemente è un anonimo borgo, ma qui si sono formati per secoli centinaia di liutai attivi da Parigi a Praga, da Londra a Napoli, che hanno segnato la fabbricazione e il commercio dei violini. Mescolando conoscenza e intuito, grandi eventi e microstoria, seguendo i flussi degli uomini e le rotte delle merci, la ricerca di Blom si snoda lungo varie direttrici: una più ampia e prettamente storica, dalla Guerra dei Trent'anni ai giorni nostri, e una connessa all'evoluzione del gusto musicale, tra Mozart, Beethoven, Vivaldi e le raffinate tecniche delle migliori botteghe artigiane; una più personale, ispirata dal viaggio in Italia di Goethe e in grado di restituire il fermento che all'epoca animava il Vecchio Continente, da Vienna e Venezia. Nel descrivere la parabola di un centro fiorente nell'Europa di più di tre secoli fa, Blom suggerisce che anche fama e prestigio possono nascere dalla necessità, come per i liutai di Füssen diventati tali per far fronte all'infertilità dei terreni nelle aree alpine. Allo stesso modo, la spinta a spostarsi può essere determinata da un cambiamento climatico, da una



catastrofe ambientale o da una curiosità vitale, elementi che in ogni tempo influenzano l'esistenza degli individui.



### **Pasternak e Ivinskaja**

Paolo Mancosu

Feltrinelli

Prezzo – 35,00

Pagine – 640

La vicenda editoriale del Dottor Živago è una storia avventurosa e labirintica come quella del grande capolavoro. Un romanzo sul romanzo. In Živago nella tempesta Paolo Mancosu si fermava alla morte di Pasternak, avvenuta il 30 maggio 1960. Ma restavano da chiarire molti interrogativi e molte piste dovevano ancora essere seguite. Perché il caso editoriale più clamoroso del Novecento rimane oscuro se non si racconta la storia d'amore tra Pasternak e la sua compagna Ol'ga Ivinskaja e se non si rivolge l'attenzione al suo destino, insieme a quello della figlia di lei, Irina Emel'janova. Un destino segnato dalla costante presenza del kgb, degli apparati politici sovietici e dei comunisti italiani legati a Pasternak. Lavorando da detective su documenti che per sessant'anni erano rimasti custoditi negli archivi Feltrinelli, Mancosu racconta una storia avvincente in cui i colpi di scena si susseguono senza tregua in un crescendo che va dall'intercettazione da parte del kgb del "testamento" di Pasternak alla costruzione di documenti falsi da parte di alcuni dei protagonisti, fino all'arresto di Ol'ga e Irina e alla loro condanna al campo di lavoro in Siberia. Un caso editoriale, quello del Dottor Živago, che non si capisce se non si entra nei dettagli della storia dei dattiloscritti. A partire da importanti documenti, conservati negli archivi Feltrinelli e in altri archivi in Europa, Russia e Stati Uniti, Mancosu ricostruisce le peripezie dei sette dattiloscritti che Pasternak inviò da Peredelkino in Occidente nella speranza che almeno uno trovasse la via della pubblicazione. Per la prima volta scopriremo quale dei sette dattiloscritti fu la fonte dell'edizione russa pirata orchestrata dalla cia nel 1958 e l'identità di colui che fornì il microfilm del dattiloscritto alla cia. Una storia che fino a oggi era rimasta avvolta nel mistero. Nell'Europa attraversata dal terrore e dagli spettri della Guerra fredda, la vicenda febbrile del capolavoro di Pasternak si

rivela una prova eroica per la salvezza della letteratura e della libertà. L'avventura editoriale del Dottor Živago è un simbolo del ventesimo secolo, perché racconta le spie e gli eroi, la censura e la libertà.



### **La dragunera**

Linda Barbarino

Il saggiatore

Prezzo – 17,00

Pagine – 168

Rosa farebbe di tutto per tornare nella sua casa di bambina, quando volava tra le braccia di suo padre e cantava su un terrazzino profumato di basilico. Ma Rosa non può tornare, perché la casa è in rovina e lei per sopravvivere è diventata la puttana del paese. Ogni sabato Paolo le manda un fischio alla finestra per comperare qualche ora del suo amore. Ogni sabato la porta di Rosa si apre per farlo entrare. Paolo lavora le vigne di famiglia ed è ossessionato da un'altra donna che odia e desidera con uguale ferocia, una donna che dovrebbe tenere lontano, perché è la moglie di suo fratello e fin dal nome evoca tempesta e sciagura. La Dragunera, così la chiamano, è una fimmina sensuale e altera, i suoi capelli sono li di vento, i suoi occhi ramarri lo visitano in sogno; c'è chi dice che sia una strega. Cammina annaccata sui tacchi fra la basole delle viuzze, il seno che pare disegnato sotto la vestina stretta, il volto senza vergogna e senza paura. La Dragunera è il racconto di una Sicilia ruvida e incantata, in cui si muovono personaggi dolcissimi e brutali, che hanno labbra vermiglie e unghie sporche di terra. Narratrice visionaria e sanguigna, capace di unire l'inventiva dialettale di Camilleri all'intensità emotiva di Elena Ferrante, Linda Barbarino canta una storia d'amore e di magia: la saga di una famiglia a un passo dalla fine, travolta da voracità e invidia. Il romanzo avvolgente di una magara e di una prostituta che conosceva l'amore.



## Quichotte

Salman Rushdie

Mondadori

Prezzo – 22,00

Pagine – 456

---

Sam DuChamp, un mediocre scrittore di spy stories, ispirandosi al classico di Cervantes crea un personaggio di nome Quichotte: un gentile commesso viaggiatore ossessionato dalla televisione che si innamora in modo impossibile di una star della TV. Insieme al figlio (immaginario), Sancho, Quichotte si lancia in un picaresco viaggio attraverso tutta l'America per mostrarsi degno della mano della amata, e fronteggia coraggiosamente i tragicomici pericoli di un'epoca in cui "Tutto Può Succedere". Nel frattempo il suo creatore, in preda a una inesorabile crisi di mezza età, si trova alle prese con sfide altrettanto pressanti per conto suo.